



Il nuovo sistema integrato di informazione giuridica

**Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO -
Roma**

Sentenza del 9 luglio 2009, n. 6707

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Terza Quater

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7775 del 2008, proposto da:

El. Pa. (An. La.) + 1, rappresentato e difeso dall'avv. Ma. St., con domicilio eletto presso An. Ba. in Ro., via An. Be., (...);

An. La. (La. La.);

contro

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Ro., via De. Po., (...);

nei confronti di

Ma. Bo. Ma., Ro. Gi., Gi. Sa., Gi. Tr. (Associazione Lesi Dai Vaccini), Do. Fa., Fe. Le., An. Mo.;

Ma. Cr, Ge., rappresentato e difeso dall'avv. La. Ni., con domicilio eletto presso La. Ni. in Ro., via Va., (...);

e con l'intervento di

ad adjuvandum:

Associazione A.M.E.V., rappresentato e difeso dall'avv. Pi. Mo., con domicilio eletto presso An. Ba. in Ro., via An. Be., (...);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DECRETO 03.04.08: PROCEDURA PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE -RIS DANNI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Min del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ma. Cr. Ge.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2009 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 23 luglio 2008 e depositato il 31 successivo i genitori (la madre anche tutore) di La. La., tracheostomizzata a seguito di danni irreversibili da vaccinazione obbligatoria, hanno impugnato il D.M. Salute del 3 aprile 2008, chiedendo in particolare l'annullamento dell'art. 3, relativo alla corresponsione dei benefici economici, in quanto non dispone alcuna priorità in relazione alle particolari esigenze dei beneficiari, che non vengono considerate nemmeno ai fini della quantificazione del contributo. Chiedono altresì la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

Deducono profili di irragionevolezza, richiamando la decisione del Consiglio di Stato n. 1304/08, nonché violazione della legge n. 400/88 per mancanza del previo parere del Consiglio di Stato, violazione dell'art. 4 della legge 29 ottobre 2005 n. 229, inottemperanza a pronunzie giurisdizionali, violazione del d.l. 19 maggio 1997 n. 131 relativo al pagamento di somme dovute in base a titolo esecutivo; carenza di copertura finanziaria; eccesso di potere per mancata riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Costitutosi il Ministero, ha premesso una ricostruzione dei fatti che hanno condotto all'emanazione del decreto, pur in pendenza del contenzioso davanti al Consiglio di Stato; ha evidenziato che su 579 domande risultano soddisfatte circa 450; ha escluso trattarsi di norma regolamentare che richiede il parere del Consiglio di Stato; ha affermato che nei fatti si sta dando applicazione ai principi espressi nella decisione del Consiglio di Stato n. 1304/08 e che è stata data esecuzione ai decreti ingiuntivi.

Si è costituita la controinteressata dott.ssa Ma. Cr. Ge., nella qualità di membro della Commissione ministeriale di cui all'art. 2 della legge 229/05, sostenendo la correttezza dell'operato della commissione, i cui risultati peraltro non sarebbero stati recepiti nel decreto ministeriale.

Con ordinanza collegiale n. 4298 del 4 settembre 2008 è stata accolta l'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2009 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i genitori di una giovane gravemente danneggiata, ed in maniera irreversibile, da vaccinazione obbligatoria hanno impugnato l'art. 3 del D.M. Salute 3 aprile 2008, in quanto non prevede una priorità nei pagamenti né una diversificazione nella misura del contributo previsto dalla legge 29 ottobre 2005 n. 229, in relazione alle particolari esigenze dei beneficiari.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente il Collegio esclude che nella fattispecie fosse obbligatorio il parere previo del Consiglio di Stato ai sensi della legge n. 400/88, in quanto non vi è qui esercizio di potere regolamentare, avendo il ministero semplicemente dettato norme di procedura per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione dei benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Esclude altresì che i ricorrenti possano avere interesse ad una riapertura dei termini per la presentazione della domanda, in quanto risulta dallo stesso ricorso che essi hanno presentato già nei termini la domanda stessa; né possono rilevare nel presente giudizio interessi di soggetti non facenti parte dello stesso, e né l'intervento ad adjuvandum può modificare la situazione legittimante attiva.

Nel merito il ricorso appare fondato in relazione alle censure di eccesso di potere e violazione della legge 29 ottobre 2005 n. 229.

L'art. 1 c.1 di detta legge assegna ai danneggiati da complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie un indennizzo pari a sei, cinque e quattro volte la somma percepita ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n. 210, in relazione alla categoria di gravità già assegnata; inoltre l'art. 4 prevede un assegno una tantum il cui ammontare, determinato da una commissione, può arrivare sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al suddetto comma 1 dell'art. 1.

Il D.M in questione, impugnato nell'art. 3, prevede il pagamento dell'una tantum in una percentuale, identica per tutti i soggetti, dell'annualità corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge 229/2005.

Al riguardo parte ricorrente lamenta che, in relazione sia al tempo di pagamento che alla misura della percentuale, non risulta prevista alcuna priorità o diversificazione in relazione alle particolari esigenze del beneficiario.

Al riguardo il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 1304/08, ha già avuto modo di affermare il principio che è necessario prevedere adeguati parametri intesi a salvaguardare particolari esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti, e ciò in relazione all'eventuale accelerazione dei pagamenti.

Il principio, ritiene il Collegio, deve valere evidentemente anche nella fattispecie e deve essere esteso anche alla misura percentuale dell'indennità una tantum, in quanto non appare conforme alla ratio della legge adottare un parametro uguale per tutti, anche se rapportato in percentuale ad indennizzi diversificati. Infatti la diversa rilevanza e gravità dei danni sembra essere presa in considerazione anche e specificamente dall'art. 4 in funzione dell'indicazione di una misura massima e quindi sul presupposto di una ragionevole diversificazione.

Nei termini di cui sopra l'art. 3 del D.M 3 aprile 2008 deve essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni il Collegio rileva come, in primo luogo sulle somme da corrispondere, rideterminate in base ai principi precedentemente enunciati, dovranno essere calcolati gli interessi ovvero la rivalutazione monetaria se superiore, a risarcimento della ritardata corresponsione, in ragione della naturale fruttuosità del denaro.

Per quanto riguarda il danno morale o esistenziale il Collegio, richiamando i principi posti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6572 del 24.3.2006, ritiene che nella fattispecie possa riconoscersi, anche in applicazione dell'art. 115 c.p.c., la sussistenza del danno stesso considerata la patologia che affligge la figlia dei ricorrenti e che impone periodiche e penose cure; la mancata erogazione del contributo dovuto non può non incidere, come riconosciuto in precedenti analoghi (cfr. Corte d'appello di Milano, sezione lavoro sentenze n. 1237/2008 e n. 74/2009), sui valori costituzionalmente tutelati (art. 2 e 38 Cost.) in particolare sul diritto ad affrontare le pene di una grave malattia e di una condizione di vita irreparabilmente compromessa con la dignità alla quale concorre anche la tranquillità economica, espressione qui di solidarietà sociale.

Il danno deve quindi essere liquidato in via equitativa, non essendo possibile individuare aliunde il preciso ammontare, in ragione del 20% della sorte capitale.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, sezione terza quater accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto: annulla l'art. 3 c.1 del D.M. Salute 3 aprile 2008;

condanna il Ministero al risarcimento, in favore di parte ricorrente, dei danni prodotti, nei termini, con le modalità e nella percentuale di cui in motivazione;

condanna il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 1.000,00 per spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

per le restanti parti compensa;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

www.lex24.ilsole24ore.com

Lex24&Repertorio24 è l'archivio giuridico-normativo de *Il Sole 24 Ore*, consultabile sia su Internet sia su DVD-Rom, attraverso il quale è possibile reperire, in modo rapido ed intuitivo, qualsiasi legge o decreto nel testo vigente, con la Giurisprudenza ad essi riferita, la Prassi, il Repertorio di giurisprudenza, i Commenti tratti dalla riviste professionali e i Quesiti de "L'Esperto Risponde".
